



COMUNE DI MODENA

N. 779/2019 Registro Deliberazioni di Giunta

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
SEDUTA DEL 23/12/2019**

L'anno 2019 il giorno 23 del mese di dicembre alle ore 15:30 nella Residenza Comunale di Modena, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

MUZZARELLI GIAN CARLO	Sindaco	Presente
CAVAZZA GIANPIETRO	Vice-Sindaco	Presente
PINELLI ROBERTA		Presente
VANDELLI ANNA MARIA		Presente
FILIPPI ALESSANDRA		Presente
BARACCHI GRAZIA		Presente
FERRARI DEBORA		Presente
BOSI ANDREA		Assente
FERRARI LUDOVICA CARLA		Presente
BORTOLAMASI ANDREA		Presente

Assenti Giustificati: Bosi Andrea.

Assiste il Segretario Generale DI MATTEO MARIA.

Il Presidente pone in trattazione il seguente

OGGETTO n. 779

**REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE -
APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N. 7-2019 SOTTOSCRITTO
DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI**

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamato l'art. 113 del D.lgs 50/2016 (come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56), che consente, previa adozione di un regolamento interno e la stipula di un accordo di contrattazione decentrata, di erogare emolumenti economici accessori a favore del personale interno alle Pubbliche Amministrazioni per attività, tecniche e amministrative, nelle procedure di programmazione, aggiudicazione, esecuzione e collaudo (o verifica di conformità) degli appalti di lavori, servizi o forniture;

Richiamato il verbale di accordo n. 3 del 16/5/2019 avente per oggetto "Accordo sul Regolamento per incentivi per funzioni tecniche", approvato con propria Deliberazione n. 326/2019;

Dato atto che la prima verifica dell'applicazione del periodo di sperimentazione del suddetto Regolamento, ha reso necessario introdurre delle modifiche sul testo, al fine di correggere meri errori materiali e recepire modifiche normative;

Valutato il verbale di accordo n. 7/2019 avente per oggetto: "Accordo sulla revisione del Regolamento per incentivi per funzioni tecniche", sottoscritto in data 19/12/2019 dall'Amministrazione comunale, dalle R.S.U. del Comune di Modena e dalle OO.SS. di categoria che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

Ritenuto opportuno proseguire la sperimentazione relativa all'applicazione del suddetto Regolamento, così come modificato dall'accordo in oggetto, al fine di meglio valutare gli eventuali ulteriori correttivi da introdurre, anche alla luce dei dati oggetti rilevati nella prima fase sperimentale ;

Acquisite le osservazioni espresse, per le parti di competenza, da parte della dirigente responsabile del settore Risorse finanziarie dott.ssa Stefania Storti e del dirigente responsabile del settore Lavori pubblici ing. Nabil El Ahmadiè;

Richiamato l'art. 48 del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Visto il parere favorevole del Dirigente Responsabile del Settore Risorse umane e affari istituzionali, dott.ssa Lorena Leonardi, espresso in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1° del D.lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL

Visto il parere favorevole del Ragioniere Capo, dott.ssa Stefania Storti, espresso in merito alla regolarità contabile ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

- di approvare il verbale di accordo n. 7/2019 avente per oggetto: "Accordo sulla revisione del Regolamento per incentivi per funzioni tecniche", sottoscritto in data 19/12/2019 dall'Amministrazione comunale, dalle R.S.U. del Comune di Modena e dalle OO.SS. di categoria che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

- di mantenere per l'anno 2020 il carattere di sperimentality del Regolamento in oggetto, al fine di meglio valutare gli effetti della sua applicazione e individuare eventuali ulteriori correttivi da introdurre.

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

Stante l'urgenza di dare applicazione alle modifiche e correttivi introdotti al Regolamento dall'accordo in oggetto;

Visto l'art. 134 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000, T.U. Ordinamento EE.LL.;

Ad unanimità di voti espressi in forma palese;

Delibera

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale:

Il Sindaco
MUZZARELLI GIAN CARLO

Il Segretario Generale
DI MATTEO MARIA



Comune di Modena

Settore Risorse umane e affari istituzionali

Verbale di accordo N° 7 / 2019

P.G. 379218 / 2019

ACCORDO SULLA REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE

L'Amministrazione comunale, le R.S.U. del Comune di Modena e le OO.SS. di categoria

- Visto l'art. 113 del D.lgs 50/2016, come modificato dall'art. 76 del D.lgs 19 aprile 2017, n. 56

- Richiamato il verbale di accordo n. 3 del 16/5/2019 avente per oggetto "ACCORDO SUL
REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE"

- Dato atto che, dopo un primo periodo di sperimentazione, si è reso necessario introdurre delle
modifiche sul testo, al fine di correggere meri errori materiali e recepire modifiche normative

concordano

sul testo revisionato del "Regolamento per incentivi per funzioni tecniche" che, in allegato,
costituisce parte integrante del presente accordo.

Modena, li 19/12/2019

Per l'Amministrazione

Dott. Giuseppe Dieci *firmato*

Dott.ssa Lorena Leonardi *firmato*

Dott.ssa Susetta Sola *firmato*

Per le R.S.U. e le Organizzazioni Sindacali

FP - CGIL *firmato*

CISL - FP *firmato*

UIL - FPL /

CSA - Regioni e Auton. Locali /

RSU *firmato*

Comune di Modena

**REGOLAMENTO
PER GLI INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE**

di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016,
come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56

Revisione - Dicembre 2019

INDICE

Premessa di inquadramento

CAPO I

Principi generali

Art. 1 - Destinazione del fondo

Art. 2 - Destinatari

Art. 3 - Costituzione gruppo di lavoro

Art. 4 - Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

Art. 5 - Modulazione del fondo

Art. 6 - Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 7 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 8 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 9 - Disciplina delle varianti

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11 - Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 12 - Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

Art. 13 - Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

Art. 14 - Graduazione del fondo incentivante

Art. 15 - Modalità di definizione del fondo incentivante

Art. 16 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

CAPO IV

Norme comuni

Art. 17 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

Art. 18 - Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Art. 19 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

Art. 20 - Principi in materia di valutazione

Art. 21 - Coincidenza di funzioni

Art. 22 - Funzioni articolate e singole

Art. 23 - Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

Art. 24 - Liquidazione dell'incentivo

Art. 25 - Conclusione di singole operazioni

Art. 26 - Liquidazione - limiti

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27 - Decorrenza

Premessa di inquadramento

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 (pubblicato nel s.o. n. 10 alla G.U. 19 aprile 2016, n. 91), come modificato dall'art. 76 del D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture.

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D.Lgs. n. 50/2016 e oggetto di disposizioni integrative e correttive ad opera del D.Lgs. 56 del 2017, viene menzionato come "Codice".

CAPO I

Principi generali

Art. 1

Destinazione del fondo

1. Le amministrazioni, all'interno del quadro economico di ogni intervento riferito a lavori, servizi e forniture, prevedono una quota massima del 2% sull'importo posto a base di gara.
2. Detto importo confluisce in un apposito fondo all'interno del quale la quota dell'80% ha destinazione vincolata a uno specifico progetto; la restante quota del 20% può essere considerata assieme ad altre quote per contribuire complessivamente agli obiettivi di legge secondo le modalità definite dall'amministrazione. Non sono ammessi, riguardo a tale ultima percentuale, utilizzi diversi da quelli previsti dalla legge.
3. L'ammontare delle risorse che alimentano il fondo è previsto nel progetto di fattibilità tecnico economica o, qualora mancante, nei successivi livelli di progettazione, nel quadro economico dell'opera come definito dall'art. 16 del DPR n. 207/2010 e dall'art. 23 del Dlgs 50/2016.
4. Per le acquisizioni di beni e servizi l'importo è stabilito nei relativi documenti di progetto.
5. La previsione nel quadro economico dei lavori, servizi, forniture dell'accantonamento delle risorse finanziarie da destinare al fondo è condizione essenziale e necessaria ai fini del riparto tra gli aventi diritto.

Art. 2

Destinatari

1. La quota dell'80% di ciascun progetto è destinata ad incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le funzioni tecniche richieste dall'art. 113, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
2. Sono destinatari della quota del fondo incentivante i seguenti soggetti:
 - responsabile unico del procedimento;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - soggetti che effettuano la verifica preventiva di progettazione di cui all'art. 26 del Codice;

- soggetti incaricati della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle procedure di gara a termini degli artt. 32 e 33 del Codice;
- soggetti incaricati dell'ufficio della direzione dei lavori;
- soggetti incaricati dell'ufficio della direzione dell'esecuzione;
- soggetti incaricati del collaudo tecnico amministrativo;
- soggetti incaricati del collaudo statico;
- soggetti incaricati del collaudo degli impianti elettrici e meccanici;
- soggetti incaricati per la validazione del progetto esecutivo per importo inferiore a 1 milione di euro;
- i collaboratori dei suddetti soggetti.

Art. 3

Costituzione gruppo di lavoro

1. L'ente, in relazione alla propria organizzazione individua con apposito provvedimento del dirigente di settore competente, allegato alla Determina a Contrarre, la struttura tecnico amministrativa destinataria dell'incentivo riferito allo specifico intervento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle funzioni dei collaboratori, e il tempo di esecuzione e ultimazione previsto per le attività svolte e da svolgere.
2. Possono essere destinatari dell'incentivo tecnico anche i dipendenti a tempo determinato con incarico di durata superiore a 12 mesi, compresi nella struttura di cui al punto precedente.
3. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
4. Eventuali modifiche alla composizione della struttura in questione possono essere apportate dal dirigente o responsabile competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono imputate, e delle attività trasferite ad altri componenti la struttura in esame.
5. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001.
6. Il provvedimento di cui al comma 1 deve contenere:
 - L'importo a base di gara dei lavori/servizi/forniture e la relativa quota da destinare al fondo incentivante
 - Il cronoprogramma delle funzioni svolte e da svolgere
 - I nominativi ed i ruoli dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo, compresi i collaboratori dei responsabili delle singole attività
 - Le percentuali proposte per le singole attività secondo quanto stabilito dagli articoli 10 e 16 del presente regolamento
 - Le attività per le quali sia necessario il ricorso a prestazioni esterne nel rispetto delle disposizioni previste da leggi e da regolamenti in materia.

Art. 4

Principi di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta e al contributo apportato dai dipendenti coinvolti e motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura. Per l'elaborazione e l'aggiornamento delle schede ci si avvarrà di un gestionale integrato con la programmazione e rendicontazione dei lavori, dei servizi e delle forniture. Il gestionale dovrà essere utilizzato in tutte le fasi di gestione dell'incentivo: dalla costituzione del gruppo di lavoro, alle periodiche liquidazioni, fino alla rendicontazione finale. Nelle more per la costituzione del gruppo di lavoro si utilizzerà una scheda per tipologie di appalti elaborata secondo un modello unico per tutti i settori.

Art. 5

Modulazione del fondo

1. Il fondo di ciascun intervento è costituito da una somma non superiore al 2% modulata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (e comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione), da riconoscere per le attività indicate dalla legge.

2. La somma di cui al comma 1 per un ammontare pari all'80% è da imputare al fondo per incentivare le funzioni tecniche, per un ammontare pari al 20%, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, è da destinare al fondo innovazione per le finalità richiamate all'art. 113 comma 4 del Dlgs 50/2016.

3. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro si applicano all'80% del fondo calcolato in base alla natura e all'importo dei lavori, servizi, forniture.

Art. 6

Esclusione dalla disciplina di costituzione del fondo

1. Non incrementano il fondo per incentivare le funzioni tecniche:

- a) gli atti di pianificazione generale, settoriale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
- a) i lavori in amministrazione diretta;
- b) i lavori di importo inferiore a euro 100.000,00
- c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 40.000,00;
- d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 17;
- e) i contratti di accreditamento di servizi;
- f) le convenzioni con gli enti del 3° settore e/o altri soggetti;
- g) le erogazioni di contributi a enti e soggetti pubblici e privati.
- h) i contratti di lavori, servizi e forniture che sono affidati direttamente, inclusi quelli affidati previa richiesta di preventivi o indagine di mercato, senza l'attivazione di una procedura di gara

CAPO II

Fondo per lavori

Art. 7

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento dell'intervento nel programma annuale dei lavori pubblici approvato in concomitanza con il bilancio di previsione ed eventualmente variato in corso di esercizio.
2. L'incentivo relativo ai singoli lavori viene inserito nel progetto di fattibilità tecnica-economica e nei successivi livelli di progettazione, prevedendolo nel quadro economico del costo preventivato del lavoro.
3. L'incentivo è previsto anche per le opere dichiarate urgenti ai sensi dell'art. 163 del Codice dei contratti, anche se di importo compreso tra euro 40.000,00 e euro 100.000,00.

Art. 8

Graduazione del fondo incentivante

1. Ai fini della graduazione del fondo per i lavori viene fatto riferimento, per un verso alla distinzione operata dal Codice tra "lavori a rete" (strade, fognature, linee elettriche, ecc.) e "lavori puntuali"(edifici, opere d'arte, ecc.), e per altro, all'importo a base di gara.
2. La percentuale massima stabilita dal D.Lgs. 50/2016 è così graduata in ragione della complessità dell'opera o del lavoro da realizzare:

Opere puntuali
Importo inferiore a euro 1.000.000,00: 2%
Importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria: 1,8%
Importo superiore alla base comunitaria (da 1/1/2018 euro 5.548.000,00) : 1,6%
Opere a rete
Importo inferiore a euro 1.000.000,00: 1,9%
Importo pari o superiore a euro 1.000.000,00 e pari o inferiore alla soglia comunitaria : 1,65%
Importo superiore alla base comunitaria (da 1/1/2018 euro 5.548.000,00) : 1,45%

3. Alimentano il fondo, inoltre, i seguenti interventi:

- interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, con importi pari o inferiori ad euro 1.000.000,00: 2 %;

- interventi di ristrutturazione, di restauro e di risanamento conservativo di opere esistenti sia a rete che puntuali, con importi superiori a euro 1.000.000,00: 1,7%

- interventi di riqualificazione stradale: secondo gli importi e le percentuali applicate per le opere a rete.

4. Gli incentivi per funzioni tecniche possono essere riconosciuti, nei limiti previsti dalla norma, anche in relazione agli appalti di manutenzione straordinaria e ordinaria di particolare complessità (riferimento: Deliberazione n. 2/2019 della Corte dei Conti sezione delle Autonomie).

In particolare:

- sono incentivabili gli appalti di manutenzione straordinaria aventi ad oggetto interventi di riqualificazione stradale: riguardano opere di modifica sostanziale della sede stradale, demolizione marciapiedi esistenti e creazione di nuove piste ciclo- pedonali, demolizione rete fognaria esistente e costruzione di nuova rete fognaria, costruzione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, nuovo impianti di rete fibre ottiche, nuova pavimentazione in materiale speciale tipo cubetti di porfido, lastre di marmo, gneiss, ciottoli di fiume che necessitano uno studio approfondito delle nuove pendenze, nuova costruzione di rete filoviaria, modifica sostanziale del profilo longitudinale della nuova strada, nuova segnaletica orizzontale e verticale;
- sono incentivabili gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria inerenti edifici di cui alla DGR 1661/2009 “Approvazione elenco categorie di edifici di interesse strategico e opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile ed elenco categorie di edifici e opere infrastrutturali che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso”;
- sono incentivabili gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria (lavori e impianti) di immobili vincolati;
- non sono incentivabili gli appalti di manutenzione straordinaria strade che riguardano solo ed esclusivamente fresature manto stradale esistente, successiva posa dei strati di conglomerato bituminoso (asfalto) tipo Binder mediamente spessore 7 cm e tappeto mediamente spessore 3 cm, oltre alla massa in quota delle caditoie per lo scolo delle acque meteoriche, nuova segnaletica orizzontale;
- non sono incentivabili gli appalti di manutenzione ordinaria strade che riguardano, solo ed esclusivamente, fresature manto stradale esistente, successiva posa dello strato di conglomerato bituminoso (asfalto) tipo tappeto, nuova segnaletica orizzontale;
- non sono incentivabili gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili ed impianti diversi da quelli sopra dettagliati in quanto di particolare complessità, pertanto incentivabili.

La graduazione del fondo per gli appalti di manutenzione ordinaria e straordinaria di particolare complessità avviene secondo le percentuali previste all'art. 8 comma 2 per gli interventi di riqualificazione stradale e per le opere a rete.

Con riferimento agli interventi soprarichiamati si precisa che:

- manutenzione straordinaria strade: riguarda solo ed esclusivamente fresature manto stradale esistente, successiva posa dei strati di conglomerato bituminoso (asfalto) tipo Binder mediamente spessore 7 cm e tappeto mediamente spessore 3 cm, oltre alla massa in quota delle caditoie per lo scolo delle acque meteoriche, nuova segnaletica orizzontale;

- manutenzione ordinaria strade: riguarda solo ed esclusivamente, fresature manto stradale esistente, successiva posa dello strato di conglomerato bituminoso (asfalto) tipo tappeto, nuova segnaletica orizzontale;
- interventi di riqualificazione stradale: riguardano opere di modifica sostanziale della sede stradale, demolizione marciapiedi esistenti e creazione di nuove piste ciclo-pedonali, demolizione rete fognaria esistente e costruzione di nuova rete fognaria, costruzione del nuovo impianto di illuminazione pubblica, nuovo impianti di rete fibre ottiche, nuova pavimentazione in materiale speciale tipo cubetti di porfido, lastre di marmo, gneiss, ciottoli di fiume che necessitano uno studio approfondito delle nuove pendenze, nuova costruzione di rete filoviaria, modifica sostanziale del profilo longitudinale della nuova strada, nuova segnaletica orizzontale e verticale.

5. Quando l'acquisizione avviene mediante adesione a convenzioni CONSIP o a convenzioni regionali (Intercent Er), l'incentivo di cui ai commi 2, 3 e 4 viene riconosciuto con un coefficiente ridotto del 50% limitatamente alle attività incentivabili effettivamente svolte dal personale dipendente.

6. La graduazione dell'incentivo deve essere coerente con la natura del progetto approvato; viste anche le finalità del periodico monitoraggio delle opere pubbliche nella banca dati BDAP, la graduazione dell'incentivo dovrà essere coerente con la codifica dell'opera nella banca dati DIPE/CUP. A tale fine si predisporrà una tabella di correlazione tra tipologie/sotto tipologie DIPE e tipologie/percentuali di incentivi per lavori fissate dal presente regolamento.

Art. 9

Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 106, comma 1, del Codice contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente progetto, sempre che comportino opere aggiuntive e uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base d'asta. L'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme rispetto a quelle originarie a base d'asta. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante.

2. Non concorrono ad alimentare il fondo quelle varianti che si sono rese necessarie a causa di errori o omissioni del progetto esecutivo, quali definite dall'art. 106 del Codice, che pregiudicano in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione (art. 103 comma 2 del Codice).

3. Per il calcolo dell'incentivo e per la definizione dei componenti del gruppo di lavoro interessati dall'incentivo si deve fare riferimento al regolamento incentivi funzione tecniche vigente in fase di approvazione iniziale dei lavori per i quali si rileva la necessità di una variante, a prescindere dal fatto che, in fase di approvazione della variante, sia vigente un diverso e successivo regolamento. Per la quantificazione delle prestazioni di cui al comma 10 art. 2 si deve fare riferimento solo alle prestazioni effettivamente richieste per l'approvazione della variante. Le quote di incentivo assegnate a prestazioni non richieste per l'elaborazione della variante (per esempio la programmazione della spesa per investimenti) costituiscono economie di spesa che incrementano le quote accantonate per il fondo innovazione del medesimo lavoro.

Art. 10

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono di norma attribuiti fra i diversi ruoli del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

2. Nell'allegato 1 del presente regolamento i coefficienti di ripartizione sono articolati per fase del lavoro

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	10%
2) Programmazione della spesa per investimenti	2%
3) Verifica preventiva della progettazione	7%
4) Verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara, e di controllo delle relative procedure di gara (queste fasi possono essere suddivise in caso di gestione da parte di uffici differenti)	5%
5) Direzione lavori (art. 101) / Direttore dell'esecuzione La figura può essere coadiuvata da uno o più direttori operativi e da ispettori di cantiere.	66%
6) Collaudo tecnico amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali (art. 102, c. 6)	10%
Totale	100%

CAPO III

Fondo per acquisizione di servizi e forniture

Art. 11

Presupposto per l'attribuzione dell'incentivo

1. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'avvio di una procedura per acquisizione di forniture o servizi di valore superiore a 40.000,00 Euro.
2. Presupposto per la destinazione al fondo e successiva attribuzione dell'incentivo è l'inserimento della fornitura o del servizio nel programma biennale degli acquisti di forniture e servizi approvato in concomitanza con il bilancio di previsione ed eventualmente variato in corso di esercizio.

Art. 12

Criteri per la costituzione e ripartizione del fondo per servizi e forniture

1. Ai sensi di quanto previsto e dal comma 3 dell'art. 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. viene costituito un fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche relative a servizi e forniture, costituito da una somma non superiore al 1% modulata sull'importo dei servizi e forniture posto a base di gara, iva esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione (comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'Amministrazione e del contributo IRAP).

Art. 13

Condizioni per l'attribuzione dell'incentivo

1. Obiettivo del sistema è quello di incentivare gli operatori coinvolti nella procedura di acquisizione di servizi e forniture di importo pari o superiore a euro 40.000.

2. In ogni caso, ai fini dell'incentivo per servizi e forniture, deve essere stato espressamente nominato il direttore dell'esecuzione in una persona diversa dal RUP.

Art. 14

Graduazione del fondo incentivante

1. La graduazione della percentuale da destinare al fondo viene stabilita in relazione all'importo a base d'asta dell'appalto.

2. La percentuale da destinare al fondo viene determinata in misura inversa rispetto all'importo dell'acquisizione dei servizi e delle forniture (a importi più alti corrisponde una % più bassa), come segue:

Valore	Percentuale
da 40.000 alla soglia comunitaria	1%
dalla soglia comunitaria fino a euro 1.000.000,00	0.75%
da 1.000.000,00 a 5.000.000,00	0.45%
oltre 5.000.000,00	0.25%

Per valore della soglia comunitaria si intende quello relativo a forniture e servizi ordinari (fissato per il biennio 2018-19 a 221.000,00 Euro).

3. La percentuale da destinare al fondo viene calcolata in quota unica con riferimento al valore complessivo; per i contratti di durata pluriennale, la distribuzione al personale avverrà con periodicità annuale, in quote uguali costanti, in relazione alla durata dell'appalto.

4. Quando l'acquisizione avviene mediante adesione a convenzioni CONSIP o a convenzioni regionali (Intercent Er), la percentuale di cui al comma 2 è ridotta del 50% limitatamente alle attività incentivabili effettivamente svolte dal personale dipendente.

Art. 15

Modalità di definizione del fondo incentivante

1. L'incentivo per funzioni tecniche relativo alle forniture e ai servizi, corrispondente alle percentuali, di cui all'art. 16, applicate agli importi delle forniture e servizi posti a base di appalto, iva esclusa, è quantificato in fase di progettazione ed inserito nel quadro economico del costo preventivato; esso comprende anche gli oneri riflessi a carico dell'Ente ed il contributo IRAP e confluisce nel fondo di cui all'art. 1 del presente regolamento.

Art. 16

Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo sono attribuiti fra i diversi ruoli nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, e definiti in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.
2. Il coefficiente del 40% destinato al RUP e ai suoi collaboratori è così ripartito: 30% al RUP e 10% ai collaboratori; il coefficiente del 40% destinato alla direzione dell'esecuzione e verifica di conformità è così ripartito: 30% al direttore dell'esecuzione e 10% ai collaboratori.
3. Nell'allegato 2 del presente regolamento i coefficienti di ripartizione sono articolati per fase del servizio o fornitura

Prestazione	Percentuale
1) Responsabile unico del procedimento e collaboratori	40%
3) Predisposizione e controllo delle procedure di bando	20%
4) Direzione dell'esecuzione e verifica di conformità	40% da ripartire fra direttore esecuzione e suoi collaboratori
Totale servizi/forniture	100%

CAPO IV

Norme comuni

Art. 17

Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 113, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 50/2016 è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale, le relative quote di incentivo costituiscono economia di spesa che vanno ad incrementare l'accantonamento disposto per il fondo innovazione.
3. In caso di appalti divisi per lotti, la disciplina del presente regolamento si applica in relazione a ciascun lotto che sia qualificato come "funzionale" (D.lgs 50/2016, art. 3, lett. qq), ovvero "prestazionale" (D.lgs 50/2016, art. 3, lett. ggggg), quando il valore della somma dei lotti sia pari o superiore a € 40.000,00.

Art. 18

Disciplina delle attività svolte in forma "mista"

Per la definizione dell'incentivo in caso di affidamenti misti si utilizza il principio della prevalenza come definito dall'art. 28 comma 1 del Dlgs 50/2016, pertanto per stabilire l'importo in cui rientra l'affidamento (lavori, servizi, forniture) si dovrà prendere a riferimento l'oggetto principale dell'affidamento.

Art. 19

Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori, forniture o servizi si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verificano dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 106, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 106, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, potrà essere applicata una riduzione dell'incentivo; l'eventuale applicazione della riduzione dell'incentivo e la quantificazione della riduzione spettano al dirigente del settore competente che procede alla liquidazione degli incentivi ai sensi dell'art. 24 del regolamento.
4. Qualora si verificano dei ritardi in fase di predisposizione e controllo del bando, in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella allegata.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione dei lavori	Oltre il 40% del tempo contrattuale	40%
Ritardo avvio esecuzione lavori, servizi, forniture	Oltre 6 mesi	40%

Art. 20

Principi in materia di valutazione e coefficienti di riduzione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il responsabile tiene conto del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è investito, della completezza della funzione svolta, della competenza e professionalità dimostrate delle attività relazionali intercorse tra i soggetti facenti parte della struttura con il fine di assicurare la celerità e l'efficienza delle varie fasi del processo.
2. Qualora la prestazione professionale di cui agli articoli 10 e 16 inerente un lavoro, un servizio o una fornitura venga affidata parte al personale interno della stazione appaltante e parte a professionisti esterni, le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai dipendenti della stazione appaltante costituiscono economia di spesa; se le prestazioni di cui agli articoli 10 e 16 sono completamente svolte da personale esterno alla stazione appaltante le corrispondenti percentuali costituiscono economia di spesa. Le

economie di spesa incrementano le quote accantonate per il fondo innovazione del medesimo lavoro/servizio/fornitura.

Art. 21

Coincidenza di funzioni

1. Per i casi in cui sullo stesso soggetto vengano a confluire più funzioni separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.
2. Nei seguenti casi di cumulo di funzioni, si determina un abbattimento del 25%.% sulla percentuale più bassa:
 - a. coincidenza tra funzione di RUP (cfr art. 31 comma 3 dlgs 50/2016) e attività di programmazione, nei casi in cui l'attività di programmazione sia incentivabile;
 - b. svolgimento da parte del RUP delle funzioni di Direttore dei lavori (delibera ANAC n. 1096/2016);
 - c. svolgimento da parte del RUP della verifica preventiva della progettazione (art. 26, c. 6, lett. d Dlgs 50/2016);
3. I risparmi derivanti dagli abbattimenti di cui al comma 2 sono utilizzati per incrementare l'accantonamento al fondo innovazione del medesimo lavoro/servizio/fornitura.

Art. 22

Funzioni articolate e singole

1. Qualora una funzione venga svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, ecc.), compete alla figura principale attestare il ruolo e il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla funzione, e indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, salvo i casi già disciplinati dagli articoli 10 e 16 del regolamento.
2. In assenza di collaboratori o altre figure richieste per l'attività specifica, la totalità della quota viene corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 23

Sostituzione di un dipendente addetto alla struttura

1. Nella circostanza motivata di sostituzione di un dipendente addetto alla struttura, il subentrante acquisisce il diritto all'incentivo in proporzione all'attività svolta come attestato dalla figura di riferimento ovvero dal dirigente o responsabile del servizio.

Art. 24

Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal dirigente del settore, su proposta del Responsabile unico del Procedimento, previa presentazione delle schede riferite alle funzioni svolte, elaborate con il gestionale richiamato all'art. 4; nelle more con una scheda di rendicontazione per tipologia di appalti elaborata secondo

un modello unico per tutti i settori. Verificate le schede di rendicontazione, il dirigente del settore competente sottoscrive la disposizione di liquidazione che trasmette agli uffici della Ragioneria per il controllo di regolarità contabile; la Ragioneria trasmette le disposizioni di liquidazione viste agli uffici del Personale perchè procedano con l'emissione dei mandati, previa gestione degli adempimenti di natura retributiva e di quelli eventualmente stabiliti dalla contrattazione decentrata integrativa.

2. Il pagamento dell'incentivo avviene almeno una volta all'anno, indicativamente nel mese di marzo, con riferimento alle attività svolte, rendicontate e oggetto di disposizione di liquidazione da parte del dirigente competente entro la fine dell'anno precedente.

3. Ai fini della liquidazione, il Responsabile unico del Procedimento predispone una scheda per ciascun dipendente addetto alle singole funzioni, contenente almeno:

- tipo di attività da svolgere;
- percentuale realizzata;
- tempi previsti e tempi effettivi;
- tempistica dell'invio dei risultati dell'attività svolta ai fini dell'attuazione delle fasi successive. La scheda contiene la richiesta di corresponsione dell'incentivo e viene trasmessa al dirigente competente a disporre la disposizione di liquidazione.

Il RUP predispone anche le schede dei dipendenti facenti parte del gruppo di lavoro ma appartenenti ad altro settore.

4. La disposizione di liquidazione deve dare atto dell'accertamento positivo di tutte le attività di controllo svolte; le schede individuali di cui al comma 3 devono essere allegate o in atti alla disposizione di liquidazione. La disposizione di liquidazione deve specificare per il singolo lavoro/servizio/fornitura le condizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 dell'art. 25 del presente regolamento.

5. La disposizione di liquidazione deve dare atto in modo puntuale dell'accertamento delle condizioni richiamate ai commi 2, 3 e 4 dell'art. 25 del presente regolamento

6. La disposizione di liquidazione deve essere accompagnata da un allegato analitico in formato excel che per ogni incentivo da liquidare indichi:

- matricola, cognome e nome del dipendente
- codice opera PBM per i lavori o codice CUI per le forniture di beni e servizi
- quota netta incentivo
- quota contributi previdenziali e assistenziali
- quota imposta IRAP.

Art. 25

Conclusione di singole operazioni

1. Le prestazioni sono da considerarsi rese:

- a. per la programmazione della spesa per investimenti (per lavori) con l'emanazione del relativo provvedimento, vale a dire con l'approvazione del programma triennale e dell'elenco annuale dei lavori pubblici;
- b. per la verifica dei progetti, con l'invio al RUP della relazione finale di verifica;

- c. per le procedure di bando, con la pubblicazione del provvedimento di efficacia dell'aggiudicazione;
- d. per l'esecuzione dei contratti in caso di forniture e servizi, con l'espletamento delle verifiche periodiche; la verifica della regolare esecuzione dei servizi e forniture, parte integrante delle disposizioni che liquidano le fatture emesse dall'appaltator, deve essere fatta almeno una volta all'anno;
- e. per l'esecuzione dei contratti in caso di lavori, con la maturazione nell'anno di almeno uno stato di avanzamento lavori
- f. per la direzione lavori, con l'emissione del verbale di ultimazione lavori;
- g. per il collaudo statico, con l'emissione del certificato; per le verifiche di conformità con l'emissione della certificazione di regolare esecuzione;
- h. per il collaudo, con l'emissione del certificato di collaudo finale.

2. L'erogazione degli incentivi relativi ai lavori, servizi, forniture è esigibile solo se tutte le rendicontazioni di legge relative ai lavori, servizi, forniture sono state fatte nei termini, senza rilievi; fra le rendicontazioni sono incluse tra l'altro il monitoraggio trimestrale delle opere pubbliche da trasmettere alla BDAP e gli aggiornamenti della banca dati nazionale dei contratti pubblici da trasmettere all'ANAC.

3. Gli incentivi oggetto del presente regolamento sono liquidabili solo nel caso si arrivi alla sottoscrizione del contratto di lavori, servizi, forniture.

4. Qualora una prima procedura di affidamento vada deserta, non avendo ricevuto alcuna offerta, e si decida di avviare una seconda procedura, l'incentivo per le prestazioni svolte verrà riconosciuto una sola volta.

Art. 26

Liquidazione - limiti

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti in un anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, relativi ad incarichi eseguiti non possono superare l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo (calcolato secondo il principio di cassa e non di competenza). Per trattamento annuo lordo si intende il trattamento fondamentale e il trattamento accessorio di qualunque natura, fissa e variabile, escluso quello derivante dagli incentivi medesimi.

2. Qualora gli incentivi calcolati sulla base del presente articolo eccedano il limite di cui al comma precedente le relative eccedenze non potranno essere corrisposte negli anni successivi e costituiscono economie per l'amministrazione.

3. Resta ferma la correlazione tra importo degli incentivi e gli importi per il riconoscimento della performance, compresa la retribuzione di risultato per i titolari di posizione organizzativa, secondo i parametri di assorbimento stabiliti nei contratti decentrati per i dipendenti del comparto.

CAPO V

Disposizioni transitorie e finali

Art. 27

Campo di applicazione e disciplina transitoria

1. Per le attività svolte da 1/1/2018 al 18/4/2019 e, comunque, fino alla data di approvazione del presente Regolamento, sarà possibile procedere alla costituzione del Fondo e alla liquidazione dell'incentivo, alle condizioni e con le modalità riportate nel presente Regolamento, solo ove il relativo finanziamento sia stato accantonato nel quadro economico del progetto relativo all'affidamento dei lavori, servizi, forniture.

2. In relazione agli istituti di rinnovo e proroga dei contratti l'applicazione del presente Regolamento avviene in relazione alle diverse attività, alla data di entrata in vigore, come da schema seguente:

Istituto/attività	Attività connesse alla programmazione	Attività connesse procedura di gara	Attività RUP e collaboratori	Attività connesse esecuzione
Rinnovo contratti in corso	No	No	Si (riduzione del 50%)	Si
Rinnovo contratti nuovi	No	No	Si (riduzione del 50%)	Si
Proroga contratti in corso	No	No	No	Si
Proroga contratti nuovi	No	No	No	Si

L'esecuzione delle opzioni contrattuali di cui all'art. 106 del Dls 50/2016, diverse dalla proroga e dal rinnovo, non determina attività incentivabili al fini del presente regolamento.

3. Il presente regolamento ha carattere innovativo e sperimentale; verrà effettuata una verifica sull'esito della sua applicazione così da poter valutare eventuali correttivi da apportare al regolamento stesso, anche alla luce delle successive variazioni all'art. 113 del D.lgs 50/2016.

Allegato 1 : Ripartizione del fondo per la realizzazione di opere e lavori

Allegato 2: Ripartizione del fondo per l'acquisizione di servizi e la fornitura di beni

ALLEGATO 1
LAVORI - ART.10

	fase programmazione 5%	fase verifica 20%	fase affidamento 15%	fase esecuzione 60%	totale 100%
responsabile unico del procedimento e collaboratori	1%	2%	2%	5%	10%
programmazione della spesa per investimenti	2%				2%
verifica preventiva della progettazione		7%			7%
verifica preventiva della predisposizione degli atti di gara e di controllo delle relative procedure di gara		3%	2%		5%
direzione dei lavori				66%	66%
collaudo tecnico-amministrativo o certificato di regolare esecuzione, collaudo statico e collaudi tecnico funzionali				10%	10%

ALLEGATO 2
SERVIZI, FORNITURE - ART.10

	fase affidamento 30%	fase esecuzione 70%	totale 100%
responsabile unico del procedimento e collaboratori	12%	28%	40%
predisposizione e controllo delle procedure di bando	20%		20%
direzione dell'esecuzione e verifica di conformità		40%	40%



COMUNE DI MODENA

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
SETTORE RISORSE UMANE E AFFARI ISTITUZIONALI**

OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N. 7-2019 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI

Si esprime il parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione n. 4638/2019, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.;

Modena li, 23/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(LEONARDI LORENA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

**ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA
Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N. 7-2019 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI

NON si attesta l'esistenza della copertura finanziaria della spesa relativa alla presente proposta di deliberazione n. 4638/2019, ai sensi degli artt. 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL., in quanto NON RICHIESTA.

Modena li, 23/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(MANELLI DAVIDE)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE **Settore Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

OGGETTO: REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI ACCORDO N. 7-2019 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI

Si esprime parere FAVOREVOLE in merito alla regolarita' contabile della presente proposta di deliberazione n. 4638/2019, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL.

Modena li, 23/12/2019

Sottoscritto dal Dirigente
(STORTI STEFANIA)
con firma digitale



COMUNE DI MODENA

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Deliberazione di Giunta n. 779 del 23/12/2019

**OGGETTO : REVISIONE DEL REGOLAMENTO PER INCENTIVI PER
FUNZIONI TECNICHE - APPROVAZIONE DEL VERBALE DI
ACCORDO N. 7-2019 SOTTOSCRITTO DALL'AMMINISTRAZIONE
COMUNALE E DELLA RAPPRESENTANZE SINDACALI**

La presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a decorrere dal 07/01/2020 ed è immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 c. 4 del D.lgs n. 267/2000

Modena li, 23/01/2020

**II SEGRETARIO GENERALE
(DI MATTEO MARIA)
con firma digitale**